

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. 0135/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191.

...

- OMISSIS -

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191.

- Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 4 modifiche dell'articolo 4 ante del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 5 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 6 inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies nel decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 7 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 8 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 9 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 10 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 11 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 12 inserimento dell'articolo 12 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 13 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 14 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 15 inserimento dell'articolo 14 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 16 disposizioni transitorie
- Art. 17 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 191/2017
- Art. 18 entrata in vigore

Allegato A sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 191/2017

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", è abrogato.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è aggiunta la seguente:

<<b bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: <<Soggetti>, è soppressa;

b) al comma 2, la parola: <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente: <<erogazione>>;

c) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<e i soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'ERT stesso per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge>> sono soppresse;

d) la lettera b bis) del comma 4 è abrogata.

art. 5 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;

b) la relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione;

- c) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
- d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, la descrizione dell'opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14/2002;
- e) la deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- f) per i richiedenti non proprietari della sala teatrale, la copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala almeno sino alla scadenza del termine dell'obbligo previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;
- g) la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- h) la relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero degli spettacoli dal vivo svoltisi nella sala teatrale per la quale viene chiesto l'incentivo negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di inizio della gestione da parte del soggetto istante, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione;
- i) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.
4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e c) comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e h) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 6 inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies nel decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono inseriti i seguenti:
- <<Art. 6 bis presentazione della domanda
1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la

compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 marzo ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

Art. 6 ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;

b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c);

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 6 quinquies, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 6 quinquies istruttoria della domanda

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

3. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

4. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo. >>.

art. 7 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<soggetto>> è soppressa.

art. 8 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<soggetto>> è soppressa.

art. 9 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, la parola: <<soggetto>> è soppressa e le parole: <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione>> sono soppresse.

art. 10 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole: <<e istruttoria>>, sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 5, la parola: <<soggetti>>, è soppressa
- d) al comma 6, la parola: <<soggetto>>, è soppressa;
- e) al comma 9, la parola: <<soggetti>>, è soppressa.

art. 11 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative agli interventi finanziati;
- b) la relazione riepilogativa degli interventi realizzati.

4. E' altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.>>.

art. 12 inserimento dell'articolo 12 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis presentazione della rendicontazione
1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
 2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.
 3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione dell'incentivo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
 4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).
 5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
 6. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 3;
 7. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.>>.

art. 13 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera d) del comma 2, le parole: <<comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 5, 5 bis e 5 ter>>;
 - b) al comma 3, le parole << articolo 16 bis >>, sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 14>>.

art. 14 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 viene sostituito dal seguente:
<<1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

- c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - d) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 12 bis;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 14 bis;
 - g) mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 bis, della Legge;
 - h) dare visibilità al logo della Regione e al lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" nell'ambito dell'immobile interessato agli interventi oggetto di contributo di cui al presente regolamento a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 10, comma 4;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). >>;
- b) il comma 1 bis è abrogato.

art. 15 inserimento dell'articolo 14 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2017, è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis Ispezioni e controlli

1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 16 disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, la domanda di incentivo è trasmessa alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, per l'annualità 2022 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute on line, il rendiconto, è trasmesso alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, il rendiconto relativo all'annualità 2022 è trasmesso entro il 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 6, del medesimo decreto, come inserito dal presente regolamento.

5. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua a trovare applicazione il regolamento previgente.

art. 17 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 191/2017

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 191/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 191/2017

Allegato A (riferito all'articolo 11, comma 1)

Criteri e punteggi per interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

	CRITERIO QUANTITATIVO	PUNTEGGIO	DETTAGLIO	PUNTI
1	Tipologia intervento	Massimo punti 50 (CUMULABILI)	<p>Interventi di miglioramento funzionale della sicurezza con particolare riferimento alle condizioni di solidità dei carichi sospesi (fissi, sospesi a un organo di sollevamento, dinamici) e strutture tecniche a essi collegati, installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra, o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, fonti di potenziale rischio.</p> <p>Interventi di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico.</p> <p>Adeguamento impianti elettrico, di estinzione degli incendi, di rilevazione e segnalazione automatica (fumo e incendio), di ventilazione, di riscaldamento, ecc.,</p> <p>Miglioramento funzionale, adeguamento tecnologico e acquisto di attrezzature tecniche, interventi relativi ad aree e impianti a rischio specifico quali depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni</p> <p>Interventi di ordinaria manutenzione e di miglioramento funzionale e acquisto di dotazioni strutturali;</p>	<p>PUNTI 15</p> <p>PUNTI 12</p> <p>PUNTI 10</p> <p>PUNTI 8</p> <p>PUNTI 5</p>
2	Numero spettacoli dal vivo realizzati negli ultimi cinque anni nella sala teatrale	Punti 15	<p>Più di 75</p> <p>da 60 a 75</p> <p>da 40 a 60</p>	<p>PUNTI 15</p> <p>PUNTI 12</p>

			da 20 a 40	PUNTI 10
			meno di 20	PUNTI 5
				PUNTI 0
3	Apporto di fondi diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici) €/contributo richiesto	Punti 15	Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 15
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%	PUNTI 10
			Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%	PUNTI 5
			Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
4	Maggior capienza della sala teatrale	Punti 10, in proporzione tra i valori dichiarati	Capienza: _____	
5	Assenza di finanziamento nel triennio precedente	Punti 10	Anno Anno Anno	